



Tribunale di Salerno

PRESIDENZA – DIRIGENZA

Prot. N. 7539/0

Salerno, 10 novembre 2020

Ai Sig.ri magistrati del Tribunale di Salerno

Al personale amministrativo-del Tribunale di Salerno

E, p.c.

Al Sig. Presidente del Consiglio Ordine Avvocati

Al Responsabile del Servizio prevenzione e protezione

Al Medico competente

al RLS

Loro sedi

Oggetto: indicazioni per la gestione dei casi di contagio e sospetto contagio

Nell'ambito dei sistemi di prevenzione per il rischio Covid-19, la tempestività con la quale si individua il soggetto direttamente contagiato e i contatti da questo conseguiti, costituisce punta di forza per il contenimento del virus.

Si ricorda a tutti che sono già state fornite indicazioni e prescrizioni atte a prevenire la diffusione del contagio con le note N. prot. 6892/20.U e N. prot. 7301/20.U che qui si richiamano.

L'aggravarsi del numero dei contagi impone il rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e si ricorda che i DPCM del 13 e del 18 ottobre, come pure quelli del 03 e del 04 novembre scorso, impongono l'utilizzo della mascherina in tutti i luoghi chiusi, compresi ovviamente le aule di udienza e adunanza, le stanze ove si svolgono le camere di consiglio e quelle in cui il personale di magistratura, di cancelleria e addetto ai servizi lavora, nonché gli ascensori e gli stessi corridoi. Tale obbligo non ammette deroghe (se non quelle previste dalle norme suddette) e si aggiunge al distanziamento e all'igiene frequente delle mani.

Corre anche l'obbligo di richiamare tutti al più rigoroso rispetto delle norme di cautela, evitando che nei locali del Tribunale si verifichino assembramenti e forme di convivialità che possano accrescere il rischio di contagio.

Avendo riferimento alla Circolare del Ministero della Salute del 12.10.2020 e alla Pubblicazione del Ministero della Salute del 25.09.20, si evidenziano le seguenti prescrizioni relative al contesto lavorativo.

Va premesso che il "CONTATTO DI CONTATTO" (vedi Circolare Ministero della Salute del 12.10.2020) (ad esempio, persona convivente che ha avuto un contatto con persona risultata positiva) non rappresenta una ipotesi che ricade sotto le prescrizioni e le cautele che seguono e non deve essere segnalata. Tale situazione impone, ovviamente, che si dia il più rigoroso rispetto alle cautele e prescrizioni di ordine generale.

Va ancora premesso che le valutazioni circa il regime (ad es., isolamento, quarantena, termine della quarantena, rientro in ufficio) cui sottoporre le persone che ricadono entro i casi di seguito specificati spettano esclusivamente all' autorità sanitaria e non alla dirigenza dell'ufficio giudiziario. Questa ha il dovere di raccogliere le segnalazioni e di sottoporle all'autorità sanitaria, provvedendo agli interventi urgenti, quali il collocamento della persona in smart-working ove sia opportuno e necessario in attesa delle determinazioni circa l'isolamento o la quarantena.

Si evidenzia e ribadisce che la tempestività della segnalazione all'Ufficio di ogni "caso confermato" e "stretto contatto" costituisce fattore determinante per l'efficacia delle misure da adottare. In sintesi, e al fine di una coordinata e uniforme risposta da parte del Tribunale, si ricorda quanto segue:

1) Possono presentarsi differenti situazioni classificabili quali: "caso sospetto", "caso probabile", "caso confermato", "stretto contatto" 'In tutti questi casi la persona deve informare immediatamente il proprio medico o gli uffici preposti, seguendone le prescrizioni. Nei casi di caso confermato e stretto contatto ove non sia possibile contattare subito il medico curante, devono essere contattati i Servizi ASL competenti, tramite i numeri 112 o 1500 (numero istituito 'ad hoc' dal Ministero della Salute)

1.1) 'Caso confermato': si definisce tale esclusivamente il soggetto che risulti positivo ad un tampone per "Sars-cov2". In tale ipotesi la persona deve restare obbligatoriamente a casa; informare la Segreteria dei Magistrati (segrmagistrati.tribunale.salerno@giustizia.it) e la Segreteria del Personale (segrpersonale.tribunale.salerno@giustizia.it) e redigere breve relazione con l'indicazione dei possibili contatti stretti avuti (nelle 48/72 ore antecedenti i sintomi, ovvero il tampone) con colleghi e personale amministrativo, per un lasso temporale maggiore di 15 minuti, anche indicando i luoghi frequentati. Deve, inoltre, informare immediatamente il proprio medico o gli uffici preposti e attenersi alle loro indicazioni e prescrizioni, ivi compresi il decorso della quarantena e l'effettuazione dei tamponi prima del rientro in ufficio.

1.2) 'Caso sospetto': si definisce tale il soggetto che presenti alcuni dei sintomi riferibili in astratto alla infezione da Sars-cov2, ovvero il soggetto che presenti tali sintomi e sia stato a contatto con altra persona probabile o con patologia confermata nei 14 giorni precedenti la comparizione dei sintomi.

1.3) 'Caso probabile': si definisce tale il caso "sospetto" in quanto il risultato al test per Sars-cov2 sia dubbio.

In entrambe le ipotesi {1.2 e 1.3}, la persona deve: restare obbligatoriamente a casa, informare la Segreteria ..., inoltre, informare il proprio medico o gli uffici preposti attenendosi alle loro indicazioni e prescrizioni.

1.4) 'Stretto contatto' è tale qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato in un lasso di tempo che va da 48 ore prima della comparsa dei sintomi del contatto e sino a 10 giorni dopo (per le definizioni complete si rimanda alle Circolari del Ministero della Salute del 09.03.2020 e del 12.10.2020) La tipologia del contatto per definirsi "stretto" deve fare riferimento a situazioni di differente natura ⁴ caratterizzate da una diretta prolungata vicinanza con il soggetto contagiato e dalla assenza dei dispositivi di protezione.

In tale ipotesi la persona deve restare a casa, informare immediatamente gli uffici suddetti e fornire una breve relazione sui contatti stretti avuti nelle ultime 48/72 ore. Deve, inoltre, informare immediatamente il proprio medico o gli uffici preposti e attenersi alle loro indicazioni e prescrizioni.

2) Per le specifiche indicazioni sulle modalità dell'accertamento e sulla tempistica dell'isolamento, si rimanda alle disposizioni dettate per la gestione del virus dalla Circolare Ministero della Salute del 12.10.20 aggiornate con le indicazioni rese dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020 di seguito riportate:

CASI POSITIVI ASINTOMATICI: Diagnosi confermata da test molecolare positivo - Isolamento: 10 giorni + tampone molecolare unico a fine quarantena.

CASI POSITIVI SINTOMATICI: Diagnosi confermata da test molecolare positivo - Isolamento: almeno 10 giorni {dei quali obbligatoriamente gli ultimi 3 in completa assenza di sintomi) + tampone molecolare unico a fine quarantena

CASI POSITIVI ASINTOMATICI CHE NON SI NEGATIVIZZANO DOPO 21 GIORNI: Diagnosi confermata da test molecolare positivo. Isolamento: almeno 21 giorni, con riscontro di positività al test molecolare effettuato al 10° e 17° giorno (nei casi asintomatici l'isolamento si interrompe comunque al 21° giorno in quanto le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione).

CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI: un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure; un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.


Confidiamo nel rigoroso rispetto delle indicazioni fornite e nella più ampia collaborazione di tutti i magistrati e di tutto il personale del Tribunale, apparendo la prevenzione e il tempestivo intervento condizioni essenziali per la tutela della salute individuale e collettiva e responsabilità di ciascuno.

Salerno, 09.11.20

Il Dirigente amministrativo
Dott.ssa Francesca Del Grosso



Il Presidente del Tribunale
Dott. Giuseppe Ciampa



|